

PIÙ ISPEZIONI E CONTROLLI PER LE AGENZIE AMBIENTALI

LE NUOVE NORME PREVEDONO SPECIFICI COMPITI PER IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE ISPRA/ARPA/APPA, APPARENTEMENTE PIÙ AMPI E PIÙ COMPLESSI RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE PREVIGENTE. TRA LE CRITICITÀ LA REALE POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A COPRIRE I COSTI DELLE ISPEZIONI E DEI CONTROLLI.



Il regolamento emanato con Dm 162/2012, relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo, prevede specifici compiti per il sistema Arpa/ Appa; vista la complessità della disciplina, detti compiti appaiono più ampi e, in qualche modo, più complessi rispetto alla legislazione previgente (art.186 del Dlgs 152/2006); alcune attività prevedono una specifica richiesta da parte dell'*Autorità competente*, in altri casi è, invece, previsto un intervento diretto del sistema Arpa/ Appa.

La sussistenza delle condizioni per la qualifica del materiale da scavo come *sottoprodotto*, e non *rifiuto*, deve essere comprovata dal proponente tramite il *Piano di utilizzo*.

Il Piano deve essere trasmesso all'*Autorità competente* che è quella individuata per la specifica opera da realizzare.

L'*Autorità* potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata (una sola volta entro 30 giorni dalla presentazione del Piano).

Al riguardo sono disciplinate diverse fattispecie per ciascuna delle quali viene previsto uno specifico intervento del sistema agenziale.

1. Il Piano di utilizzo dimostra che le concentrazioni di elementi e composti

di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 non superano le *concentrazioni soglia di contaminazione* (CsC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, al titolo V parte IV del Dlgs 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione. In questo caso l'*Autorità competente* può approvare il Piano di utilizzo o esprimere il diniego all'approvazione dello stesso entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano. Decorso i 90 giorni il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo (regime del *silenzio assenso*).

Nell'ambito della procedura amministrativa di approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'*Autorità competente* può chiedere con provvedimento motivato alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, entro 30 giorni dalla presentazione o dell'eventuale integrazione, di verificare la sussistenza dei requisiti del materiale da scavo ai fini dell'utilizzo previsto.

La richiesta dell'*Autorità*, secondo quanto disciplinato al comma 10 dell'art.5, "*deve*

essere motivata con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di progressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento".

I requisiti di qualità, anche di natura chimico-fisica, che devono essere verificati dalle Agenzie, sono quelli riportati nell'allegato 4 del regolamento. L'Arpa o l'Appa possono, eventualmente, chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, comunicando, entro 45 giorni, gli esiti della verifica effettuata all'*Autorità competente*.

2. Il Piano di utilizzo dimostra che la realizzazione dell'opera interessa un sito in cui, a causa di fenomeni naturali, le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 superano le CsC indicate nelle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, al titolo V parte IV del Dlgs 152/2006.

In questo caso il provvedimento fa salva la possibilità che, per tali composti ed elementi, le concentrazioni possano essere assunte pari al valore di fondo esistente per i parametri superati (nel caso di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione viene richiesto un ambito territoriale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto del superamento).

Il Piano di accertamento dei valori di fondo, l'impegno delle Agenzie

In fase di predisposizione del Piano di utilizzo, il proponente, deve segnalare il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un *Piano di accertamento* per definire i valori di fondo da assumere. Tale Piano di accertamento dovrà essere eseguito in contraddittorio con l'Arpa o l'Appa competente per territorio. In caso di esito positivo, il proponente potrà presentare il Piano di utilizzo e procedere come nel primo caso descritto. Questa fattispecie vede, quindi, un intervento diretto delle Arpa/Appa e costituisce forse il compito più delicato che il sistema deve svolgere.

In particolare, andrebbero meglio chiarite le modalità di campionamento e analisi.

3. I siti di produzione di terre e rocce sono oggetto di interventi di bonifica o di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del titolo II, parte sesta, del Dlgs 152/2006. In questo caso, previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall'Arpa/Appa competente per territorio. L'Agenzia, entro 60 giorni dalla data della richiesta, deve comunicare al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V parte quarta del Dlgs 152/2006, non superino le CsC, con riferimento alla specifica destinazione urbanistica d'uso. In caso di esito positivo, il proponente potrà presentare il Piano di utilizzo. Anche in questo caso il sistema Arpa/Appa deve svolgere un compito complesso (l'intera caratterizzazione) in un tempo abbastanza ridotto facendo, eventualmente, riferimento a linee guida adottate dal sistema agenziale per i Siti di interesse nazionale (SIN).

4. Situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore. La sussistenza dei requisiti, per l'applicazione del regime dei sottoprodotti alle terre e rocce da scavo, potrà essere provata dal proponente all'Autorità competente tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In tal caso, il Piano di utilizzo dovrà essere presentato entro quindici giorni dall'inizio lavori.

È facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata. Non viene precisato se l'Autorità debba avvalersi del sistema Arpa/Appa, ma tale eventualità è sicuramente possibile.

5. Normale pratica industriale. È considerato un trattamento di *normale*

pratica industriale (allegato 3) anche la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità. In questo caso, tuttavia, è necessario concordare preventivamente le modalità di utilizzo con l'Arpa o l'Appa competente in fase di redazione del Piano di utilizzo.

Controlli e ispezioni, la copertura dei costi delle Agenzie ambientali

L'articolo 14 e l'allegato 8 parte B disciplinano le attività di controllo prevedendo che, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Autorità di controllo effettuo, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti dal proponente nel Piano di utilizzo.

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di utilizzo devono essere eseguiti dall'Arpa o dall'Appa territorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo. Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Il regolamento individua le modalità di copertura dei costi sostenuti dall'Arpa o dall'Appa territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di verifica previste all'articolo 5 e descritte ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 2. A tal fine all'articolo 4, comma 3 viene disciplinato che l'Ispra, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, predisponga un *tariffario nazionale* da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal sistema delle Agenzie ambientali, individuando il *costo minimo* e un *costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo*. Nei successivi tre mesi il ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare deve adottare, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definire le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo Piano di utilizzo non vadano a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle Arpa/Appa territorialmente competenti.

L'articolo 15, comma 3 dispone, inoltre, che gli introiti derivanti dalle attività di cui all'articolo 5 da parte delle Agenzie regionali e provinciali siano accantonati su apposito capitolo di entrata per essere utilizzati esclusivamente per



FOTO: D. RAFFAELLI

acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all'esercizio di dette attività, nonché di quelle di controllo previste dall'articolo 14. Questa disposizione pone non pochi problemi sia in relazione ai tempi ipotizzabili per il reale utilizzo degli introiti, sia perché gli introiti sono vincolati all'acquisizione di risorse umane e strumentali che, allo stato, non appaiono attuabili a fronte del blocco delle assunzioni.

I compiti di Ispra, la cartografia e il disciplinare delle informazioni

Il regolamento attribuisce a Ispra, oltre al compito di definire il tariffario nazionale, anche la *realizzazione di una cartografia* relativa ai vari punti di campionamento eseguiti cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute (articolo 13). A tal fine ogni Autorità competente dovrà comunicare all'Istituto i pareri in merito ai Piani di utilizzo. Inoltre, viene previsto che l'Ispra predisponga e pubblichi sul suo sito web (entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) un *disciplinare relativo alle informazioni da trasmettere, agli standard da utilizzare e alle relative modalità di trasmissione*. Con lo scopo di ottemperare alle disposizioni normative l'Istituto ha già individuato un set di dati significativi relativi al Piano di utilizzo da richiedere alle Autorità competenti e sta realizzando un sistema informativo, basato su tecnologia web, che consenta l'acquisizione di dette informazioni al fine di garantire la completa tracciabilità dell'utilizzo dei materiali da scavo e delle caratteristiche chimiche degli stessi nonché dei siti di destinazione.

Rosanna Laraia

Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale